



TRIBUNALE DI TRENTO

– sezione incidenti esecuzione –

Il giudice dell'esecuzione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati

dr. Rocco Valeggia	presidente
dr.ssa Greta Mancini	giudice
dr.ssa Marta Schiavo	giudice est.

a scioglimento della riserva **21.12.23**

sull'istanza ex art. 671 c.p.p. formulata dall' [REDACTED]

nell'interesse di [REDACTED] nella quale si chiede di dichiarare l'inefficacia inefficace del provvedimento di unificazione delle pene concorrenti emesso nei confronti del predetto:

letta l'istanza presentata dall'interessato;

visto il contrario parere del PM;

sentite le parti comparse all'udienza;

rilevato che:

- l'art 656 c.p.p. prevede la sospensione dell'ordine di carcerazione del prevenuto laddove la condanna allo stesso applicata sia inferiore ad anni 4 di reclusione, salvo le ipotesi indicate dal comma 9 del citato articolo, tra le quali rientra anche il caso in cui la fattispecie incriminatrice sia compresa nel novero dei reati indicati dall'art. 4 *bis* ord. pen.;
- l'art. 4 *bis* ord. pen. esplicitamente menziona l'art. 572, comma 2 c.p.;
- l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 572, comma 1 c.p. – 61 n. 11 *quinquies* c.p.;

l'ordine di esecuzione a carico dell'imputato, come si evince dalla memoria e dalla documentazione in atti, non è stato sospeso ed è quindi stato emesso ordine di carcerazione per lo stesso, non tanto per la pena allo stesso comminata, ma in ragione del titolo di reato, atteso che la Procura della Repubblica ha inteso equiparare l'art. 572, comma 2 c.p., entrato in vigore con l. 69/19 del 19.07.19, con la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 *quinquies* c.p., anche in ragione di orientamento giurisprudenziale che prevede che *“in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, stante la natura abituale del reato, che si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie, è sufficiente che anche solo una di esse sia stata posta in essere alla presenza di un minore dopo l'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, perché trovi applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., introdotta da tale legge, in luogo di quella, previgente, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen. (cass. sentenza n. 21998 del 05/05/2023, Rv. 285118 – 01)*

considerato, tuttavia, che tale orientamento della Suprema Corte non può considerarsi assoluto, atteso che con pronunce recenti la stessa ha osservato che *“il reato di maltrattamenti, aggravato dalla circostanza dell'essere stato commesso alla presenza di un minore, prevista dall'art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., si differenzia dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno di minore, vittima di violenza cd. assistita, perché, ai soli fini della configurabilità dell'aggravante, non è necessario che gli atti di sopraffazione posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell'abitudine. (cass. sentenza n. 8323 del 09/02/2021, Rv. 281051 – 01) dovendosi*

dunque distinguere, tanto nella contestazione, quanto nella relativa condanna, i casi in cui le condotte di violenza assistita siano commesse anche ai danni del minore, venendo in questo caso in rilievo l'ipotesi di cui all'art. 572, comma 2 c.p., dai casi in cui vi è solo la mera presenza del minore, senza che vi sia un effettivo ed autonomo pregiudizio per lo stesso, che saranno sussunti nell'ipotesi di cui all'art. 572, comma 1 - 61 n. 11 *quinquies* c.p.;

preso atto che nel capo d'imputazione non vi è alcun riferimento ad un autonomo pregiudizio in capo al minore, essendo unicamente indicata la presenza dello stesso ai fatti;

preso atto, inoltre, che la contestazione è formulata per fatti commessi in data successiva al 19 luglio 2019 sicchè non vengono in considerazione questioni di diritto intertemporale;

preso atto, infine, che non solo la contestazione, ma anche la condanna a carico di [redacted] è stata emessa con precipuo riferimento al reato di cui all'art. 572, comma 1 - 61 n. 11 *quinquies* c.p., come si evince dal testo della sent. [redacted];

dando atto che secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha osservato come "*non costituisce titolo ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato ex art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. per essere stato il fatto commesso in presenza di un minore di anni quattordici, atteso che non sussiste continuità normativa tra detto delitto e l'ipotesi aggravata di maltrattamenti in danno di un minore di anni quattordici, contemplata dal previgente art. 572, comma secondo, cod. pen., al quale la suddetta lett. a) seguita a fare formale rinvio.* (cass.sentenza n. 47041 del 16/11/2021, Rv. 282320 - 01);

P.Q. M.

dichiara inefficace il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti [redacted] emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, con revoca del conseguente ordine di carcerazione di [redacted] e ne dispone l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa;

trasmette gli atti al PM per quanto di competenza;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Trento, 21.12.23

La giudice (Maria Schiavo)

Il Presidente (Rocco Valeggia)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 21 del 23

[Handwritten signature]